

Eliminazione e smaltimento dei campioni

L' aliquota sottoposta a prova di campioni costituiti da un'unica aliquota o da più aliquote (DPR 327/80, art. 16), viene eliminata dopo l'esecuzione della prova e la generazione di tutti i Rapporti di Prova per le analisi richieste.

Le aliquote restanti dei campioni risultati conformi vengono eliminate dopo 60 giorni dall'emissione del/dei Rapporto/i di Prova. Per i campioni, le cui prove abbiano avuto esiti con obbligo di segnalazione, l'eliminazione delle aliquote non sottoposte a prova, fatte salvo le garanzie di difesa (DPR 327/80, art. 18), può avvenire solo dopo autorizzazione scritta dell'Ente prelevatore (ASL, NAS, altro). La richiesta di autorizzazione viene inoltrata dal Laboratorio che ha le aliquote in custodia utilizzando il mod. 40IZ203. Le aliquote a disposizione del produttore o dell'importatore, eventualmente pervenute in Laboratorio, possono essere richieste, purchè in forma scritta ed entro i termini previsti (DPR 327/80, art. 16). L'eventuale restituzione di tutte le aliquote non sottoposte a prove ed esclusivamente per esiti conformi, deve essere motivata e richiesta in forma scritta dal prelevatore e presentata al momento della consegna del campione, allegata al verbale di prelievo. Gli altri campioni, comprese le carcasse degli animali, vengono eliminati dopo il prelievo di quanto necessario per le prove.